RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 40

Modalita' di svolgimento delle elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi Il presidente, quando procede con la convocazione per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;

b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi entro il successivo 31 gennaio per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi' ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata, nonche' le modalita' di svolgimento. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicita' notizia.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-40

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it